

Sent.	n ´	7요/ク	<b>Ω15</b>
oen.	н.,	10/2	() I .)

## REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

## LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Angelo Canale Presidente

Fulvio Maria Longavita Consigliere-Relatore

Dott.ssa Cristiana Rondoni Consigliere

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità istituito dalla Procura Regionale nei confronti

della sig.ra **Bigio Cristina**, nata il 4/4/1969 (c.f.: BGI CST 69D 44G 478N),

difesa dagli avv. Nicola Marcinnò e Maria Mezzasoma.

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n°12122 del registro di

Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 10/6/2015, con l'assistenza del Segretario,

dott.ssa Cristina Fittipaldi: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria

Longavita; il P.M., nella persona della dr.ssa Fernanda Fraioli; il difensore

della convenuta, avv. Marcinnò.

## Svolgimento del processo

1) – Con atto di citazione depositato il 19 dicembre 2014, la Procura

Regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Cristina Bigio, in qualità di

"Cancelliere addetto all'Ufficio Corpi di reato del Tribunale di Perugia [e

WWW.contabilita pabbilcant Bottima WWW.contab	omen pubblicult
di] Segretaria del G.I.P. presso il medesimo Tribunale", per ivi sentirla	
condannare al pagamento della complessiva somma di € 75.000, oltre	
interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio a favore dello Stato,	
corrispondente al danno provocato dalla predetta con la condotta delittuosa	
accertata e sanzionata in sede penale, di cui: € 46.936,43, per "danno	
patrimoniale", ed €28.063,57 per "danno all'immagine".	
1.1) – L'atto introduttivo della causa, in fatto, ha precisato che:	
- la convenuta ha commesso vari reati, tra cui anche quello di "peculato",	
per aver – tra l'altro – sottratto "diversi oggetti di valore, costituenti corpo di	
reato, depositati presso il Tribunale di Perugia";	
- la sua responsabilità è stata accertata in sede penale con la sentenza del GIP	
di Perugia n. 359/2011 che ha:	
a) condannato la predetta a sei anni di reclusione ed a €30.000 di multa;	
b) riconosciuto una "provvisionale" di € 35.000 a favore	
dell'Amministrazione della Giustizia, a fronte della sottrazione di	
beni dal "valore sommariamente stimato [in] € 75.000" (v. pag. 8	
della menzionata sentenza penale);	
- la citata sentenza è stata confermata, con la sola riduzione della multa ad €	
22.000, dalla Corte d'Appello di Perugia con la sent. n. 923/2012 e dalla Sez.	
IV della Cassazione con la sent. n. 41389/2013;	
- con l'invito a dedurre, la Procura ha contestato alla sig.ra Bigio il	
complessivo danno di € 84.936,43, pari all' "importo stimato	
equitativamente dal giudice penale in € 75.000 dei beni sottratti" ed alle	
"spese legali, quantificate in € 9.936,43 per i tre gradi di giudizio" (v. pag. 4	
dell'atto introduttivo della causa).	

	1.2) – In diritto, invece, la citazione ha argomentato per la	
	responsabilità della convenuta, in base agli esiti del giudizio penale.	
	Di qui la conclusiva richiesta di condanna nell'indicato importo	
	complessivo €75.000, di cui: €46.936,43 per "danno patrimoniale" ed €	
	28.063,57 per "danno all' immagine".	
	1.3) – Nella citazione, il danno patrimoniale è costituito:	
	a) dalle "spese processuali sostenute dall'Erario per i giudizi a carico della	
	<i>convenuta</i> ", per €9.936,43;	
	b) dalla "provvisionale immediatamente esecutiva, riconosciuta dal giudice"	
	penale, per €35.000, non ancora pagata;	
	c) dalla "multa, così come ridotta in appello", pari ad €22.000, non ancora	
	pagata.	
	Dall'ammontare complessivo delle elencate voci di "danno"	
	patrimoniale, pari ad €66.936,43, la Procura ha ritenuto di poter detrarre la	
	somma di €20.000 "rimborsati spontaneamente dalla Bigio [nel] corso della	
	causa" (penale), così da rideterminare il danno patrimoniale stesso nella	
	indicata somma di €46.936,43.	
	2) – Costituitisi nell'interesse della sig.ra Bigio con memoria	
	depositata il 29 maggio 2015, gli avv. Nicola Marcinnò e Maria Mezzasoma	
	hanno contestato la pretesa attrice, eccependo:	
	a) "l'inammissibile duplicazione delle richieste risarcitorie", in quanto	
	riferite a "somme [per le quali] la legge individua il percorso di	
	recupero" (v. pagg. 3-4);	
	b) l'insussistenza del danno all'immagine o "comunque la [sua] non	
	corretta determinazione" (v. pagg. 4-6).	
·		

Motivi della decisione	
citazione.	
tra loro, rispettivamente, per l'ammissibilità e l'inammissibilità della	
privata hanno depositato memorie con cui hanno concluso in senso opposto	
4.1) – Il 30 giugno 2015 la Procura Regionale e la difesa di parte	
ordinanza n. 15/2015.	
deposito di memorie in proposito (ex art. 101, comma 2, cpc), come da	
della 1. n. 19/1994) ed ha assegnato un termine (20 gg.) alle parti per il	
mancanza di riferimenti ad esso nell'invito a dedurre (ex art. 5, comma 1,	
sull'ammissibilità della citazione per il danno all'immagine, in relazione alla	
udienza del 10 giugno, il Collegio ha sospeso ogni decisione	
4) – Nel corso della camera di consiglio che è seguita alla predetta	
Spa.	
depositato la relativa "cartella di pagamento", emessa da Equitalia Centro	
presente che per essa esiste già uno specifico titolo esecutivo ed ha	
Quanto al mancato pagamento della "provvisionale", invece, ha fatto	
costituisce danno risarcibile innanzi alla magistratura contabile.	
evidenziando che il mancato pagamento della predetta sanzione penale non	
conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione in giudizio,	
Il difensore di parte resistente, dal canto suo, ha insistito nelle	
22.000) costituisce danno erariale.	
a suo avviso, il mancato pagamento della sanzione penale della multa (€	
ragione, soffermandosi – a richiesta del Collegio – sulle ragioni per le quali,	
3) – All'udienza del 10 giugno, il P.M. ha insistito per quanto di	

24/09/2015 1 24/09/2015

5) – La citazione è inammissibile, seppur con diversa motivazione,

vww.contabilita-pubblica.it Dottrina www.conta	bilita-pubblica.it
per tutte le voci di danno dedotte in giudizio, ad eccezione – in parte – per	
quella da mancato pagamento delle spese legali per la costituzione di parte	
civile della danneggiata Amministrazione della Giustizia nel processo	
penale, che –per la parte ammissibile – va accolta.	
6) – Si ricorda in proposito, anzitutto, che la Procura, con l'atto	
introduttivo della causa, ha contestato sia il danno patrimoniale, per €	
46.936,43, che il danno all'immagine, per €28.063,57.	
7) – Si ricorda inoltre che la Procura ha quantificato il danno	
patrimoniale, nell'indicato ammontare (€46.936,43), tenendo conto:	
a) delle "spese processuali sostenute dall'Erario per [la costituzione di parte	
civile nei] giudizi a carico della convenuta", per €9.936,43;	
b) della "provvisionale immediatamente esecutiva, riconosciuta dal giudice"	
penale, non ancora pagata, per €35.000;	
c) della sanzione della "multa" alla quale è stata condannata la ridetta	
convenuta all'esito del menzionato giudizio penale, per €22.000.	
7.1) – Dall'ammontare complessivo delle tre voci di "danno"	
patrimoniale appena elencate (€ 66.936,43), la Procura ha poi detratto la	
somma di €20.000, in quanto "rimborsata spontaneamente dalla Bigio" nel	
corso del giudizio penale (v. pagg. 7 - 8 dell'atto introduttivo della causa).	
<b>7.2</b> ) – Di qui la conclusiva richiesta risarcitoria di €46.936,43, per il	
danno patrimoniale.	
8) – Tanto premesso, il Collegio ritiene inammissibile la citazione,	
anzitutto, per la sub voce di "danno" patrimoniale di €22.000, da mancato	
pagamento della "multa".	
Al riguardo, giova muovere dalla considerazione che la "multa" è una	

sanzione penale ed e soggetta, in quanto tale, allo specifico regime previsto per essa dal medesimo sistema penale. Da tale sistema non emergono elementi (logico-giuridici) che consentono di ricondurre nell'area del danno erariale il mancato pagamento della "multa". **8.1**) – Nell'ordinamento penale, invero, la "multa" costituisce una delle sanzioni "principali" dei "delitti" e, insieme all' "ammenda" (prevista per le "contravvenzioni"), si configura come una "pena pecuniaria", didascalicamente contrapposta alla "pena detentiva" (v. art. 17 e 18 cp). La "multa", come del resto l' "ammenda", consiste infatti nel "pagamento allo Stato di una somma" di danaro (v. artt. 24 e 27 cp), laddove l' "ergastolo", la "reclusione" e l' "arresto", sono pene "restrittive della libertà personale" (v. artt. 18, 22, 23 e 25 cp). 8.2) – Da notare, ai fini della inaccostabilità del mancato pagamento della "multa" al danno erariale, che tale sanzione viene determinata, oltre che in base ai criteri generali dell'art. 133 cp (nei quali pure figura la "gravità del danno"), anche tenendo conto "delle condizioni economiche del *reo*", ex art. 133-*bis* cp. Nel sistema della responsabilità erariale, invece, il danno è individuato in base alla deminutio patrimonii, tenendo conto - in via di scomputo - dei "vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata" e mai delle condizioni economiche del danneggiante. **8.3**) – La verità è che la "multa", al pari di ogni altra sanzione penale,

6 24/09/2015 1 24/09/2015

"tende alla rieducazione del condannato" (v. art. 27, comma 3, Cost.), e

persegue, perciò, principalmente finalità emendative, non propriamente	
collimanti con quelle restitutorie-risarcitorie della responsabilità da danno	
erariale.	
8.4) – In questa ottica, è anche utile ricordare che, per l'art. 136 cp, il	
mancato pagamento della multa, "per insolvibilità del condannato, si	
converte a norma di legge" e può comportare anche misure peculiari di	
limitazione della libertà, come la "libertà controllata" o il "lavoro	
sostitutivo" (v. tra le tante Cass. Pen. Sez. 1, sent. n. 2950 del 23/10/2013).	
In ogni caso, e dunque anche nel caso di insolvenza, la corretta	
esecuzione della pena della "multa" rimane affidata al giudice penale (v.	
ancora Cass. Pen. Sez. 1, Sent. n. 13424 del 23/03/2005).	
8.5) –Del resto, è lo stesso codice penale a fissare anche il criterio di	
"ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive", quando ciò si rende	
necessario, "per qualsiasi effetto giuridico" (v. art. 135 cp).	
8.6) – Alla stregua di quando precede, dunque, il Collegio non può	
che dichiarare inammissibile in parte qua la citazione, ribadendo e	
sottolineando che la "multa", quale sanzione penale, ha un suo specifico	
statuto ed involge le competenze proprie del giudice penale anche ai fini	
della relativa esecuzione, così che in nessun caso il mancato pagamento della	
stessa impegna questa Corte, e ancor prima la Procura contabile.	
9) – La citazione è del pari inammissibile per la sub voce di danno da	
mancato pagamento della "provvisionale", liquidata dal giudice penale in €	
35.000, così come è in parte inammissibile per la sub voce di danno da	
mancato pagamento delle spese di costituzione di parte civile nel giudizio	
penale, quantificate in citazione in €9.936,43.	

9.1) – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti: "nell'ipotesi	
di danno erariale per fatto costituente reato, possono concorrere, nei	
confronti del medesimo agente pubblico, l'azione di responsabilità	
amministrativa del pubblico ministero contabile e l'azione di parte civile	
dell'ente danneggiato nel processo penale, salvo che intervenga un titolo	
esecutivo definitivo, che faccia venir meno l'interesse dell'azione del	
pubblico ministero contabile" (v. sent. n. 26/2013 Sez. II^ Centr. App., in	
massima in Rivista Corte dei conti 1-2/2013, pag. 226).	
Nel valutare la sussistenza di un simile interesse all'azione del p.m.	
contabile, peraltro, deve anche considerarsi che l' "art. 538 [comma 2] del	
codice di procedura penale, [] limita la giurisdizione del giudice penale in	
sede di pronuncia sul risarcimento del danno, alla sola condanna generica	
dell'imputato", così che rientra nel potere cognitorio del Giudice contabile	
l'accertamento pieno, completo e definitivo del danno erariale conseguente	
al reato (v. Corte Cost. sent. n. 272/2007).	
In relazione a ciò, è del tutto evidente che il p.m. contabile ben può	
agire per un danno la cui concreta quantificazione supera la misura della	
"condanna generica" disposta dal giudice penale, ma è altrettanto evidente	
che non può agire per un danno addirittura inferiore a quello liquidato dal	
giudice penale con la "condanna generica", stante – in quest'ultima ipotesi –	
la palese carenza di interesse alla pronuncia del giudice contabile (ex art. 100	
cpc).	
9.2) – Nel caso di specie, come anticipato, la citazione è totalmente	
inammissibile per il danno da mancato pagamento della "provvisionale", sia	
perché il relativo importo (€ 35.000) ha un suo specifico titolo esecutivo	

1	1
nella pronuncia di condanna del GIP di Perugia (passata in giudicato) ed è	
assistito da apposita "cartella di pagamento n. 080201500005772 16"	
(versata dalla difesa di parte resistente in aula, all'udienza del 10 giugno), sia	
- e soprattutto - perché la Procura, in citazione, ha agito per un credito di	
minore consistenza, rispetto a quello liquidato dal Giudice penale.	
9.3) – Si ricorda, a tal ultimo proposito, che mentre nell'invito a	
dedurre è stato contestato un danno patrimoniale pari all'ammontare dei	
"beni sottratti [dalla convenuta] nell'intero importo di € 75.000, stimato dal	
Giudice penale" (al quale è stato aggiunto il danno da "spese legali	
quantificate in € 9.936,43"), in citazione è stato contestato, come danno da	
"beni sottratti", solo l'ammontare (€35.000) della "provvisionale" (fermo	
restante il danno da " <i>spese legali</i> ", nell'indicata misura di €9.936,43).	
In citazione la Procura ha anche aggiunto il "danno" da mancato	
pagamento della " <i>multa</i> " (€22.000).	
Tale ultima posta però, come detto, non è ontologicamente	
rapportabile al danno erariale, difettandone intrinsecamente l'essenza ed i	
contenuti (v. i precedenti paragrafi 8 – 8.5).	
Il danno patrimoniale per il quale è stata utilmente esercitata l'azione	
di responsabilità, pertanto, è rimasto circoscritto alla perdita patrimoniale	
legata ai "beni sottratti" (€35.000) ed alle "spese legali" (€9.936,43), per	
complessivi €44.936,43.	
<b>9.4</b> ) – Da tale importo (€44.936,43), parte attrice ha ritenuto di poter	
detrarre la somma di €20.000, "spontaneamente" versata dalla convenuta	
nel corso del procedimento penale (v. pag. 8 della citazione), assumendo –	
con le parole del giudice penale – che essa, "anche se lungi dall'esaurire la	

complessiva entità del danno, .... ne riduce solo in parte modesta il quantum" (v. pag. 7 della citazione). 9.4.1) – Una simile riduzione, palesemente frutto di una errata e fuorviante lettura della sentenza penale, ha comportato una richiesta risarcitoria della Procura contabile, per il danno da mancato pagamento della "provvisionale", addirittura inferiore alla misura fissata (per essa) dal Giudice penale. Trattasi, perciò, di una richiesta intrinsecamente priva di interesse (ex art. 100 cpc) e potenzialmente lesiva del giudicato penale sulla predetta "provvisionale" (ex precitato art. art. 538, comma 2, c.p.p.). 9.4.2) - La verità è che la somma versata "spontaneamente" dalla convenuta nel processo penale di primo grado, mirava all'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cp, che il giudice di quel processo ha tuttavia negato proprio perché estremamente esigua, rispetto all'entità complessiva del danno. 9.4.2.1) – In tal senso, appare utile riportare nella sua integralità il passo della sentenza penale che la Procura ha richiamato solo in parte a pag. 7 della citazione per ridurre l'ammontare del danno patrimoniale. In realtà, a pag. 15 della sent. n. 923/2012 della Corte di Appello di Perugia, si precisa chiaramente come non sia stato possibile "riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cp, che non spetta all'imputata in relazione al versamento da lei effettuato dell'importo di € 20.000 circa, [perché] lungi dall'esaurire la complessiva entità del danno, nemmeno compiutamente valutabile per la sua importanza, come correttamente

ritenuto dal primo giudice, ne riduce solo in parte modesta il quantum".

9.4.2.2) – Il Giudice penale, in sostanza, ha liquidato la	
"provvisionale" tenendo conto anche della somma "spontaneamente" versata	
dalla convenuta, considerata tanto esigua, rispetto al reale ammontare del	
danno ("nemmeno compiutamente valutabile per la sua importanza"), da	
non consentire l'applicazione della predetta attenuante.	
9.4.2.3) – Nel contesto delle valutazioni del Giudice penale,	
l'accertamento pieno e completo del danno erariale, conseguente ai reati	
commessi dalla sig.ra Bigio, era di spettanza di questa Corte, in conformità	
alle disposizioni del precitato art. 538, comma 2, c.p.p.	
9.4.3) – Sennonché, a fronte delle conclusive valutazioni del Giudice	
penale, la Procura erariale non si è data carico di alcun accertamento sulla	
reale entità del danno (sommariamente stimato dal giudice penale stesso in	
almeno €75.000 per i soli "beni sottratti"), limitandosi a:	
a) fissare il danno patrimoniale complessivo della condotta criminosa	
della convenuta nell'ammontare della più volte menzionata	
"provvisionale", a cui ha aggiunto l'importo delle spese di giudizio	
non ancora pagate;	
b) applicare a scomputo del relativo importo (€ 44.936,43) la somma	
"spontaneamente" versata dalla convenuta (€20.000), così da ridurre	
in concreto la pretesa risarcitoria (€24.936,43) finanche al di sotto	
dell'ammontare della sola "provvisionale" (€35.000).	
9.5) – Palese, nel descritto contesto, la carenza di interesse (ex art. 100	
cpc) sottesa all'incongrua richiesta di condanna della Procura per il danno da	
mancato pagamento della "provvisionale", il Collegio non può che dichiarare	
inammissibile, anche per questa parte, la citazione.	
	I

10) – A conclusione parzialmente diversa, invece, si deve pervenire	
per la quota parte del danno patrimoniale attinente al mancato pagamento, da	
parte della convenuta, delle spese legali per la costituzione di parte civile	
della danneggiata Amministrazione della Giustizia nel processo penale.	
10.1) - Tale voce di danno, invero, ha già un suo titolo esecutivo nel	
giudicato penale, ma soltanto per l'ammontare di €5.891, corrispondente ad:	
a) €1.891, per le spese di costituzione nel giudizio di primo grado (v.	
pag. 8 della sent. n. 359/2011 del GIP di Perugia);	
b) €1.500, per le analoghe spese nel giudizio di secondo grado (v. pag.	
17 della sent. n. 923/2012 della Corte d'Appello di Perugia);	
c) € 2.500, per le spese di costituzione nel giudizio innanzi alla	
Cassazione (v. pag. 9 della sent. n. 41389/2013 della Quarta Sez.	
Pen.).	
10.2) – L'ammontare complessivo della voce di danno in discorso, così	
come quantificato in citazione, invece, è pari ad €9.936,43.	
Su tale importo mancano contestazioni di parte resistente.	
10.3) – Sulla differenza tra l'ammontare delle spese in discorso, coperto	
da titolo esecutivo (penale), e la somma contestata in citazione, pari ad €	
4.045,43, va pertanto pronunciata sentenza di condanna, in ragione	
dell'evidente responsabilità della convenuta per i fatti dedotti in giudizio,	
sostanzialmente identici a quelli accertati in sede penale (ex art. 651 cpp).	
10.4) – Sull'indicata somma andranno corrisposti gli interessi e	
rivalutazione dalla data della spesa a quella della presente pronuncia.	
Da tale ultima data, andranno corrisposti gli interessi legali sulla	
complessiva somma di condanna, costituita dalla sorte e dai cennati oneri	

rivalutativi, fino all'effettivo soddisfo.

scomputo del relativo ammontare della somma versata "spontaneamente" dalla convenuta in sede penale, da valere unicamente sulla restante (e maggior parte) del danno complessivo, non ancora "compiutamente valutabile, [nonostante] la sua importanza", così come già innanzi al Giudice penale (v. pag. 15 della richiamata sent. n. 923/2012 della Corte di Appello di Perugia).

10.5) – Resta esclusa, anche per tale voce di danno, l'applicazione a

al danno all'immagine, in quanto emessa in palese violazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 1, della l. n. 19/1994.

11.1) – Al riguardo, nel dare atto alla Procura erariale che effettivamente

- anche il Giudice penale nelle sue pronunce ha fatto riferimento ad un "consistente danno all'immagine subito dall'Amministrazione della Giustizia" (v. pagg. 4-6 della memoria depositata il 30 giugno u.s.), il Collegio esclude che un simile riferimento esoneri parte attrice dal formulare apposita domanda risarcitoria per tale voce di danno nell'invito a dedurre.
- 11.2) La Procura contabile, invero, non può esimersi dall'indicare nell'invito a dedurre i danni per i quali intende agire, secondo le autonome valutazioni, consentite per quel che qui rileva anche dai principi di separazione che ispirano i rapporti tra il giudizio penale e quello contabile, dandone conto nel relativo petitum sostanziale, comprensivo della causa petendi.

Le indicazioni della pretesa risarcitoria contenute nell'invito a dedurre possono anche non essere puntuali ed offrire margini di incertezza, data la

www.contabilita-pubblica.it Dottrina www.conta	bilita-pubblica.it
natura istruttoria della fase in cui interviene l'invito stesso, ma devono	
comunque essere tali da consentire l' "anticipata difesa" dell'invitato (ex	
SS.RR. sent. n. 7-QM/1998).	
11.2) – Da questo punto di vista, va ribadito quanto fatto presente con	
l'ordinanza n. 15/2015 (adottata ai sensi dell'art. 101, comma 2, cpc), ossia	
che la Procura ha contestato il danno all'immagine "solo e per la prima volta	
nell'atto di citazione" (v. pag. 3 della menzionata ordinanza).	
11.3) – Nell'ambito delle innovazioni al giudizio di responsabilità	
introdotte dal precitato art. 5, comma 1, della l. n. 19/1994, è evidente che la	
Procura deve assicurare una certa corrispondenza tra la pretesa risarcitoria	
delineata nell'invito a dedurre e quella attivata con la citazione in giudizio.	
Trattasi, ovviamente, di una corrispondenza relativa e non assoluta, come	
fatto presente dalla Procura anche nella memoria depositata il 30 giugno u.s.,	
con ampi richiami a numerosi precedenti di questa Corte.	
11.3.1) – Nel caso di specie, però, non è possibile operare alcuna	
valutazione comparativa tra l'invito e la citazione, relativamente al danno	
all'immagine, proprio perché nell'invito a dedurre non c'è nulla su tale	
danno, neppure un minimo, vago e lontano accenno.	
11.4) – Ora, per quanto si voglia restare ancorati al quantum del danno	
indicato nell'invito a dedurre, ai fini della corrispondenza dell'invito stesso	
con la citazione (v. pag. 4 della memoria della Procura depositata il 30	
giugno u.s.), è però evidente che questo (tenue) elemento logico di	
"continuità" non può bastare allorquando, come nel caso di specie, in	
citazione si contesta un danno ontologicamente diverso da quello dell'invito	
a dedurre, come il danno all'immagine, tenuto conto anche della speciale	
<u>-</u>	

•	www.contabilita-pubblica.it	Dottrina	www.conta	bilita-pubblica.it
	disciplina al quale è soggetto (v. art.	art. 17, comma 30-ter	del d.l. n.	
	78/2009 e s.m.i), che impone un'autono	ma <i>causa petendi</i> , rispetto	o al danno	
	patrimoniale in senso stretto.			
	Del resto, questa Sezione ha già a	vuto modo di pronuncia	ırsi per la	
	inammissibilità parziale della citazione,	in ipotesi – non dissimile	da quella	
	in discussione – di contestazione in cita	zione di danni non menzi	onati nell'	
	invito a dedurre (v. sent. n. 168/2008, p	oure menzionata nella cit	ata ord. n.	
	15/2015).			
	11.5) – Per quanto finora esposto	e considerato, dunque, i	l Collegio	
	dichiara inammissibile l'atto introduttivo	o della causa anche per la	parte che	
	attiene al danno all'immagine, stante la	rilevabilità d'ufficio dell	a mancata	
	corrispondenza della citazione all'in	vito a dedurre, quale	specifica	
	"condizione di procedibilità" della citazi	one stessa, ex precitata SS	S.RR. n. 7-	
	QM/1998 (v. in termini Sez. I^ Centr.	App. sent. n. 307/2015	e le altre	
	pronunce richiamate nella ripetuta ord. n.	. 15/2015 di questa Sezion	e).	
	12) – Le spese di giudizio seguono la	soccombenza.		
	P. Q. M	М.		
	CONDA	NNA		
	la sig.ra Cristina Bigio al pagamento a f	favore dello Stato della so	omma di €	
	4.045,43 (Euro quattromilaquaratacinque	e,43), oltre interessi e riv	alutazione	
	monetaria dalla data della spesa a quella	della presente pronuncia, o	quale voce	
	di danno da mancato pagamento de	elle spese legali soster	nute dalla	
	danneggiata Amministrazione della Giu	ustizia per la costituzion	e di parte	
	civile nel processo penale contro la prede	etta.		

15 24/09/2015 24/09/2015 1

DICHIARA INAMMISSIBILE

,	www.contabilita-pubblica.it Dottrina	www.conta	pilita-pubblica.it
	la citazione per tutte le altre voci di danno.		
	Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate, alla data		
	della presente sentenza, in €445,94 (quattrocentoquarantacinque/94).		
	Sulle somme dovute per effetto della sentenza stessa andranno corrisposti gli		
	interessi legali dalla data di deposito al soddisfo.		
	Così deciso in Perugia, nelle camere di consigli		
	luglio 2015.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	Fulvio Maria Longavita	f.to Angelo Canale	
	Depositata in Segreteria il giorno 17 luglio 2015		
	Il Diretto	ore di Segreteria	
	f.to	Elvira Fucci	
	16		24 /00 /2015